

Legge regionale 08 novembre 2013 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/06/2017

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 1

(Modifica all' articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente: << Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi. >>.

Art. 2

(Modifica all' articolo 8 della legge regionale 2/2000 concernente l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles a supporto del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è inserito il seguente:

<<77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.>>.

Art. 3

(Organizzazione degli Organi di garanzia)(1)

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.

(2)

2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.

3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 9/2014

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 21/2017

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.)

1. All' articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del

programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.>>;

b) al comma 2 dopo le parole << all'articolo 7 >> sono aggiunte le seguenti: << , comma 2 >>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<**3.** Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2001 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.>>.

3. All' articolo 20 della legge regionale 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) al comma 2 le parole << della struttura, individuata ai sensi del comma 1, >> sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)

1. All' articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso >> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

c) al comma 2 le parole << Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale. >> sono soppresse.

2. L' articolo 3 bis della legge regionale 23/1990 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all' articolo 79 della legge regionale 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale)

1. Il comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:

<<4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni

concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>.

Art. 7

(Modifica all' articolo 47 della legge regionale 10/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è inserito il seguente:

<<7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.>>.